



ORDINE DEGLI PSICOLOGI  
Consiglio Regionale del Piemonte  
Via S. Quintino, 44-46 - 10121 TORINO  
Tel. 011/53.76.86 - 53.88.33 Fax 011/53.76.92  
E-mail: segreteria@ordinepsicologi.piemonte.it  
Sito: www.ordinepsicologi.piemonte.it  
C.F. 97553160017

**PSY** Ordine  
Psicologi  
Piemonte

Protocollo in Uscita  
n. 2279 del 30 set 2014  
ID 10703

Spett.le  
ASL AL  
Viale Giolitti n. 2  
15033 - Casale Monferrato (AL)

A mezzo posta elettronica certificata: aslal@pec.aslal.it

A mezzo posta elettronica: direzione@aslal.it

A mezzo fax al numero 0142/434361

**Oggetto:** "Avviso di ricerca per il conferimento di incarico libero-professionale senza vincolo di subordinazione per n. 1 counselor per il progetto "Condividiamo con i papà ...continua" - Percorsi di sensibilizzazione alla condivisione delle responsabilità di cura familiari presso le attività consultoriali dell'A.S.L. AL."

**Istanza di annullamento in via di auto-tutela.**

La presente in nome e per conto dell'Ordine degli Psicologi del Piemonte, rappresentato dallo scrivente, al fine di segnalare a codesta spett.le Azienda l'illegittimità dell'avviso di selezione in oggetto.

Il detto avviso di selezione richiede, tra i requisiti di ammissione, i seguenti:

- laurea;
- diploma in counselling conseguito a seguito di un percorso almeno triennale, orientato alla relazione, in istituto accreditato da Associazioni riconosciute dall'ordinamento nazionale;
- documentata esperienza pluriennale come conduttore di gruppi uomini e di gruppi misti di riflessione sulle tematiche di genere, le problematiche genitoriali e la paternità, la condivisione familiare, gli stereotipi di genere, la mascolinità ed i suoi cambiamenti, la prevenzione alla violenza sulle donne, la comunicazione empatica nelle relazioni".

L'Ordine ritiene che l'avviso in questione (unitamente alla deliberazione n. 692/2014 che lo ha autorizzato), così come articolato, presenti diversi profili di illegittimità.

In primo luogo, si rileva che l'attività di "sensibilizzazione" - svolta, nella specie, attraverso la conduzione di gruppi di riflessione sulle tematiche indicate nel bando - concreta, a tutti gli effetti, svolgimento di attività di prevenzione che rientra, anche alla luce delle recenti elaborazioni ministeriali sugli "atti tipici" dello psicologo, nell'esercizio dell'attività professionale "protetta", cioè riservata agli psicologi ai sensi dell'art. 1 L. n. 56/1989 e art. 2229 c.c.

Il bando in questione, che pretende di affidare l'esercizio di una tale attività a semplici counsellors non psicologi, risulta quindi all'evidenza illegittimo, per contrasto con la succitata normativa. Non solo, l'effettivo esercizio di una tale attività da parte di non psicologi integrerebbe il reato di esercizio abuso della professione, punito ai sensi dell'art. 348 cod. pen.

Non è tutto. L'avviso di selezione in esame - richiedendo, unitamente alla "laurea", il diploma di counselling - esclude dalla selezione in esame tutti gli psicologi che non siano al tempo stesso anche counsellors.

Trattasi di restrizione che appare del tutto illogica ed arbitraria, se si considera che l'attività oggetto dell'avviso (attività di "sensibilizzazione" e prevenzione svolta attraverso la conduzione di gruppi di riflessione sulle tematiche indicate nel bando) rientra senza dubbio, quale "minus", tra le attività per le quali lo psicologo è ampiamente formato in seguito all'iter di studi svolto e all'abilitazione statale conseguita. La previsione in questione pertanto - avente portata in toto escludente - si pone in aperto contrasto con i principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, discriminando e penalizzando gli esponenti della categoria professionale che risulta fornita delle maggiori conoscenze specialistiche in materia.



A tutto voler concedere, quindi, ed a prescindere da quanto sopra detto circa l'ambito di esercizio "protetto" della professione di psicologo, l'avviso de quo avrebbe quindi dovuto quanto meno essere rivolto anche agli psicologi iscritti all'Albo, indipendentemente dal possesso del diploma di counselling.

In ultimo, si osserva che l'avviso in esame fa riferimento al diploma di counselling conseguito presso un istituto accreditato da "associazioni riconosciute dall'ordinamento nazionale". Trattasi di previsione del tutto errata, dal momento che non esistono associazioni di counselling "riconosciute" dall'Ordinamento giuridico: anche in seguito alla emanazione della legge 4/2013, relativa alle professioni non regolamentate, è semplicemente previsto, come già accadeva in precedenza, che le associazioni degli esercenti professioni non regolamentate possano chiedere di essere inserite, previa dichiarazione in ordine alla sussistenza di determinati requisiti, resa sotto la responsabilità dei rispettivi legali rappresentanti, in un elenco pubblicato sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Non vi è quindi un riconoscimento in senso proprio, ma, al più, la mera pubblicazione di un elenco avente scopo esclusivamente conoscitivo.

Stanti le evidenti illegittimità sopra evidenziate, l'Ordine degli Psicologi del Piemonte chiede che codesta Azienda proceda ad **annullare in via di autotutela** la selezione in oggetto.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Dr. Alessandro Lombardo

